COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI COSTITUZIONI EDITTI...

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XX. XXI.

PARTE UNICA

1836-1837.

MODENA

DALLA REALE TIPOGRAFIA

EREDI SOLIANI.

(N. 1.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE

DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA, E CARRARA.

Notificazione

Avendo S. A. R. l'Augusto Sovrano con suo Veneratissimo Chirografo del 26 Maggio decorso ordinata la distribuzione delle Imposte in 12 Centesimi per ogni lira d'Estimo, come negli Anni decorsi, da attribuirsene però 8 alla fondiaria diretta, e 4 soli alla Sovraimposta Comunale in vista delle gravi spese delle quali, esonerate queste Comuni, va a caricarsi il Ministero di Pubblica Economia, si rende noto al Pubblico quanto segue:

I. L'Imposta diretta e la Sovraimposta Comunale tanto nel Ducato di Massa, che nel Principato di Carrara verranno soddisfatte in quattro eguali rate alle solite scadenze, la 1ª cioè al 15 Febbrajo, la 2ª al 15 Maggio, la 3ª al 15 Agosto e la 4ª al 15 Novembre.

II. Quei contribuenti però, che hanno un estimo di L. 50 o meno, dovranno soddisfarle in due rate soltanto, le cui scadenze restano stabilite la 1ª al 15 di Agosto, la 2ª al 15 di Novembre.

Restano poi avvertiti i contribuenti d'essere esatti al pagamento entro i termini prestabiliti, onde non incorrere nella multa del Caposoldo comminata dalle vigenti Leggi sull'esazione.

Massa dal R. Ducale Palazzo di Governo il giorno 16 Gennajo 1836.

PEL GOVERNATORE ASSENTE

G. FORNI.

A. Rocca V. Seg.

(N. 2.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE DELLA CITTÀ E PROVINCIA

DI REGGIO

Avviso

L'Agricoltura, base fondamentale della ricchezza degli Stati, occupa un distinto posto fra le paterne sollecitudini dell'Augusto Nostro Sovrano. La conservazione quindi de' boschi è altamente consigliata, come prodotto valutabile in questa Provincia, che abbonda di terreni inetti ad altro genere di coltivazione.

Intento il Governo a corrispondere alle mire del Sovrano, ed a concorrere possibilmente all' incremento della prima fra le arti, ravvisa necessario di rendere invariabile per tutta la Provincia il divieto de' pascoli durante i mesi di Aprile, Maggio, Settembre ed Ottobre. Egli è in quest' epoche, che i cespugli ripullulano, e che il pascolo de' Bestiami li distrugge, rendendo così affatto sterile e spoglia una considerevole estensione di terreno.

Ogni Comunità quindi curerà l'esatto adempimento di questa provvida disposizione, ed invigilerà, perchè venga inflitta a' trasgressori la multa di It. lir. 1 per ogni bestia minuta, e di It. lir. 3 pe' bestiami grossi a profitto del Comune.

In caso di recidiva verrà raddoppiata la multa, salvo in ogni caso il terzo agl' inventori, oltre quelle misure, che per rinnovata trasgressione potessero adottarsi dal Governo.

Reggio dal nostro Palazzo di Governo questo giorno 21 Marzo 1836.

MALAGUZZI.

Il Segretario di Governo
Dott. A. Bertolini.

(N. 3.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

In esecuzione degli Ordini Sovrani rende pubblico che fra questo Governo, e la Confederazione Svizzera è stata cambiata una Dichiarazione portante l' abolizione del Diritto di Albinaggio e di forensità fra i due Stati, ed altre facilitazioni in vantaggio dei rispettivi Sudditi, la quale Dichiarazione è del tenore seguente.

Art.° I. Le Ordinanze, Leggi, e consuetudini esistenti nella Confederazione Svizzera in materia di Albinaggio non avranno alcuna applicazione alle persone appartenenti ai Ducali Stati di Modena. In conseguenza di ciò sono queste ultime autorizzate ad acquistare e prender possesso nella Confederazione Svizzera di beni d'ogni specie loro provenienti sì per disposizione testamentaria, successione ab intestato, donazione fra vivi, che per qualsivoglia altra maniera d'acquisto, siccome è accordato alle persone appartenenti alla Confederazione Svizzera, beninteso però che soggiaceranno alle stesse leggi, e condizioni a cui sono soggette le persone appartenenti alla Confederazione Svizzera.

Art.° II. Viceversa le persone appartenenti alla Confederazione Svizzera goderanno delle stesse immunità in tutta l' estensione degli

Stati Estensi. Non vi saranno esse assoggettate a veruna sorta di diritto di Albinaggio, ma saranno autorizzate al pari dei Sudditi Modenesi ad acquistare e prendere possesso di tutti i beni di qualsivoglia specie, e natura, che possano loro pervenire sia per testamentaria disposizione, successione ab intestato, donazione tra vivi, sia per qualunque altra maniera d'acquisto, ritenuto però che debbano essere soggetti alle stesse leggi, e condizioni, come i Sudditi Estensi.

Art.° III. Avrà luogo reciprocamente fra la Confederazione Svizzera ed il Ducato di Modena un libero trasporto delle sostanze, e quindi per qualunque esportazione dalla Svizzera agli Stati di Modena, e viceversa dagli Stati di Modena alla Svizzera, sia che tali esportazioni provengano da eredità, legato, vendita, donazione, o per emigrazione coll' adempimento delle prescritte condizioni, o per altro titolo, non saranno esatte le gravezze così dette *Abzug*, *Abschoss*, *Abfahrtsgeld*, *Nachsteuer*, o altra tassa sotto qualsiasi titolo, o in qualunque modo succeda l'esportazione, fermastante però l'esazione di quelle tasse che in forza delle vigenti Leggi, o di quelle che potessero stabilirsi, dall'uno, o dall'altro dei due Stati contraenti, dovessero essere pagate anche da' proprj sudditi per le successioni, donazioni, o altri cambiamenti di proprietà quand'anche questa non fosse esportabile.

Art.° IV. Questo libero trasporto si estenderà non solamente a tutte le imposte, che

nella maniera suddescritta nell'articolo precedente erano versate nell' erario dello Stato, ma anche a tutti i redditi, che eventualmente furono riscossi sino al presente da Città, Comunità, Corporazioni, Capitoli, Monasteri, Giurisdizioni Patrimoniali, o da altri privati che ne avessero avuto il diritto.

Art.° V. Tutti i summentovati accordi avranno forza dal giorno del Cambio della presente Dichiarazione; ritenuto però di reciproco consenso, che tutti i casi pendenti al giorno del Cambio, ma non ancora risoluti, dovranno essere giudicati, e decisi secondo il contenuto di questa stessa Dichiarazione.

Per gli effetti poi dell'Articolo V. si fa noto che il Cambio di detta Dichiarazione ha avuto luogo il giorno ventisei Luglio prossimo passato.

Modena 26 Agosto 1836.

IL GRAN CIAMBERLANO

INCARICATO DEL MINISTERO

GIUSEPPE MARCHESE MOLZA.

Il Seg. del Ministero
Avv. Luigi Solieri.

(N. 4.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Volendo S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano, all'oggetto anche di conservare uniformi metodi nella pubblica Amministrazione dello Stato, estendere ed applicare ai Ducati di Massa e di Carrara i Regolamenti, che sono in corso nei suoi Dominj sul Sistema ipotecario, in circostanza eziandio che nel venturo anno 1837 scade ne' Ducati medesimi la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, che vennero in origine iscritte sugli stabili situati ne'Ducati stessi quando attivato fu il predetto Sistema ipotecario, ed essendo Sovrana Sua Volontà, che le Tasse da pagarsi in avvenire tanto per le iscrizioni, come per le rinnovazioni e trascrizioni siano in detti Ducati modificate ed esatte come procedesi ora negli altri Uffizj delle Ipoteche, ha ordinato di prescrivere quanto segue.

1.° Col primo del venturo Gennaro 1837 si osserveranno nei Ducati di Massa, e di Carrara i Regolamenti ipotecarj in corso in questi Dominj, cioè il Regolamento ipotecario 19 Aprile 1806, i Decreti 31 Ottobre 1807, e 12 Dicembre 1812 del Governo Italiano conservati in vigore col Sovrano Editto 28 Agosto 1814, e l'altro Sovrano Editto sulle rinnovazioni del 3 Giugno 1823.

2.° Il Conservatore delle Ipoteche in Massa esigerà per li atti, che si presenteranno al di lui Uffizio li seguenti diritti.

Per ogni iscrizione di tempo corrente, oltre il diritto del bollo in Cent. 50, ed il Salario in L. 1. 25 si esige la Tassa di L. 1. sopra ogni L. 1000 del valore, per cui si chiede l'iscrizione, non avuto riguardo alle frazioni.

Per ogni iscrizione di tempo anteriore, oltre il diritto di bollo ed il Salario come sopra, si esige di Tassa L. 1. se il credito da iscriversi non superi le L. 1000. Eccedendo le L. 1000 si esigono Cent. 25 per ogni altro migliajo, ritenuto però che la Tassa non superi le L. 4. Se poi il titolo fosse indeterminabile si esige la Tassa di L. 1.

Per le iscrizioni delle Ipoteche legali si esigono soltanto i diritti di bollo e di salario.

Per le trascrizioni si tassano Cent. 40 per il bollo d'ogni foglio di due facciate di scritto, oltre L. 1. per scritturazione, e si esigono di Tassa L. 2 per ogni L. 1000 del valore del contratto da trascriversi, oltre sempre il salario in L. 1. 25.

Per le rinnovazioni si esigono le Tasse precisate nell'Articolo 24 del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

3.° I Registri del suddetto Uffizio delle Ipoteche in Massa saranno tenuti come si pratica negli altri Uffizj di Conservazione delle Ipoteche dello Stato.

Modena 19 *Dicembre* 1836.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

Caslini Seg. Gen.

(N. 5.)

R. D. GOVERNO

DEGLI STATI DI MASSA E CARRARA.

Notificazione

Degnatasi S. A. R. l'Augusto Sovrano di stabilire fin dal 14 Dicembre 1835, che l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici di questi Stati venisse regolata dietro le stesse massime e prescrizioni che sul particolare sono vigenti nelle altre Provincie degli Estensi Dominj, attribuendo in pari tempo a questo Governo, come Delegato dall'Intendenza Generale dei Beni Camerali ed Ecclesiastici, l'esercizio dell'Autorità tutoria, che alla prefata Generale Intendenza è demandata per gli Affari Ecclesiastici, e nominando inoltre con altro Veneratissimo Chirografo 12 Gennajo decorso il Molto Reverendo Canonico Penitenziere di questa Cattedrale Sig. D. Domenico Morelli in Sub-Economo Ducale per gli Stati di Massa e Carrara:

Si deduce a Pubblica Notizia quanto segue

1.° Dovranno d'ora in avanti rigorosamente osservarsi, e avranno pieno vigore ed effetto anche in questi Stati le Notificazioni tutte della Generale Intendenza dei Beni Camerali ed Ecclesiastici già pubblicate nella Collezione Ge-

nerale delle Leggi Estensi dal 1814 in poi, e specialmente le Notificazioni del 14 Febbrajo 1816, del 4 Gennajo 1825, e del 22 Agosto 1833.

2.° Resta perciò assoggettata all'Autorità tutoria dell'Intendenza Generale summentovata, affidata per questi Stati al locale Governo, la difesa e mantenimento di tutto ciò che ha rapporto, ed appartiene a Benefizj di qualunque natura essi sieno, come Benefizj Curati, Semplici, Giuspadronati sia ecclesiastici, sia secolari ancorchè Sovrani, Benefizj di libera collazione; e così pure quanto appartiene ad Istituti Pii ed Ecclesiastici, cioè Capitoli, Collegiate, Consorzii e Confraternite, Collegi d'Oblati, Seminarj, Monasterj, Fabbricerie, ossia Opere delle Chiese; nonchè quanto concerne i Beni di Legati Pii addetti per l'Amministrazione a qualche Chiesa per opera di Suffragio, o per altro titolo tendente ad alimentare il Divino Culto esterno; e ciò anche nel caso che il titolo d'un Benefizio fosse in Estero Stato, e i Beni, o parte di essi, fossero in questi Stati.

3.° Resta proibito a qualunque Beneficiato o Amministratore dei Beni suddetti di vendere, permutare, concedere a livello, o affittare oltre il termine di un sessennio senza espressa approvazione del Governo, e in genere è loro proibito il procedere a contratti che importano distruzione o alterazione di sostanza, altrimenti si avrà per irrito e nullo ad ogni effetto di ragione qualunque contratto venisse stipulato in proposito senza l'espressa approvazione suddetta.

4.° È altresì proibito a chiunque possessore od amministratore di fondo Ecclesiastico il recidere qualsiasi sorta di piante verdi, o secche, e di qualsivoglia età sopra suolo di spettanza di Benefizio, Legato Pio, o di altro Stabilimento Ecclesiastico senza che venga previamente giustificata una causa legittima davanti il Governo, sotto pena della multa di L. 20 It. per ciascuna pianta arbitrariamente atterrata, oltre il reintegro del danno alla sostanza beneficiaria: salvo e riservato il disposto in proposito dalle Leggi Canoniche, all'esatta osservanza delle quali sono sempre tenuti i possessori ed amministratori suddetti, e ferme del pari le analoghe inibitorie portate dalle Leggi Civili; il tutto a forma della citata Notificazione 4 Gennajo 1825.

5.° Rimane interessata la diligenza de' Magistrati Comunitativi ad invigilare perchè non abbiano luogo tali inconvenienti, concorrendo a questo oggetto col mezzo de' rispettivi Consoli delle Ville, ed anche degli Operaj delle Chiese, i quali saranno obbligati nel caso di simili atterramenti, di darne parte sollecitamente al Ducale Sub-economo, per le opportune provvidenze.

6.° Sono tenuti i Beneficiati ed Amministratori qualunque siensi, come sopra, d'inscrivere colla maggiore sollecitudine le Ipoteche che avessero acquistate a garanzia dei titoli della rispettiva amministrazione, e di dar luogo in tempo utile alla rinnovazione delle iscrizioni medesime.

7.° Tali Amministratori entro il primo trimestre d'ogni anno, cominciando dal prossimo venturo 1838, dovranno presentare al Subeconomo gli Stati attivi in duplo degl'Istituti, o Benefizi, e giustificare in pari tempo di avere iscritte, e rispettivamente rinnovate le ipoteche di qualsivoglia natura; de' quali esemplari uno resterà presso l'Uffizio del Sub-economo, e l'altro col visto del medesimo verrà restituito all'Amministratore.

8.° Tutti gli Amministratori surriferiti sono tenuti ad adempiere esattamente le premesse disposizioni sotto la personale loro responsabilità, e quindi sotto l'obbligo del reintegro di qualunque evenibile pregiudizio in faccia alla rispettiva Opera Pia amministrata; salvo poi di procedere contro gli Amministratori negligenti a quelle ulteriori misure di rigore, che possono essere riconosciute convenienti nei singoli casi, il tutto sempre anche a forma delle precitate Notificazioni.

Massa dal Ducale Palazzo di Residenza del Governo questo giorno 14 Luglio 1837.

IL VICE-GOVERNATORE

G. FORNI.

Ant. Rocca Vice-Seg.

(N. 6.)

IL MINISTRO DI BUON GOVERNO
GOVERNATORE DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA
Notificazione.

Poichè le molte osservazioni fatte sulla scarsa misura dell'attuale Calmiere delle Farine e del Pane in proporzione del prezzo de' generi persuasero a replicare quelle indagini per le quali da molti anni addietro furono praticati gli opportuni esperimenti a fine di stabilire massime costanti in proposito, e la stessa Clemenza del nostro Augusto Sovrano e Padre ne animava il Governo colla ferma fiducia di utili risultamenti; ben di cuore e con ogni premura possibile si applicò a tali prove a cui questa Illustrissima Comunità a ciò delegata col consueto e costante suo zelo dava opera diligentissima. E tanto più incoraggiava il pensare che le prime mete influenti sulle proporzioni dei Calmieri furono formate in tempo di assoluta penuria, per lo che era indispensabile il valersi di generi stranieri e non della qualità e del peso de' nostri, e che d'altronde non poche pratiche variarono nel progresso del tempo per favorire la Popolazione, e quella principalmente di non ammettere limite alcuno sulla vendita minuta purchè il Pane fosse sempre del voluto peso calmierale. Tutto ha pienamente corrisposto alle formate idee, quindi dietro imparziali e rigorosi esperimenti si è potuto concludere sulla ragionevolezza di un aumento nell'ordinario peso del Pane e dimi-

nuzione proporzionata nel prezzo delle Farine a seconda dei risultati ottenuti dalla qualità e dai prodotti del Genere nostrano mercantile calcolato al suo prezzo corrente.

Restano pertanto fissate le seguenti massime le quali andranno in esecuzione al cominciare del prossimo 1838.

1.° Il prezzo regolatore sarà costituito dall' adequato geometrico che ne sortirà dalle Contrattazioni seguite ogni settimana, tanto da quelle che avranno luogo in questa pubblica Gabella, che dalle altre state denunziate all' uffizio delle Vittovaglie.

2.° Il peso del frumento vagliato, e ridotto da molino, dietro gli esperimenti fatti viene determinato in . . . . . . Libb. 288, 10.
ed il calo di macina in . . » 5, 00.

Restando così in farina Libb. 283, 10.

3.° La diramazione degli articoli contenuti da un Sacco di farina in seguito dell'esperimento dell'abburattatura viene costituita come segue

Fiore . Libb.	146,	7,	-	
Farina . . . »	56,	7,	$\frac{2}{3}$	
Libb.	203,	2,	$\frac{2}{3}$	
Farinella . . »	29,	8,	$\frac{2}{3}$	
Libb.	232,	11,	$\frac{1}{3}$	
Semola . . . »	50,	8,	$\frac{2}{3}$	
In tutto Libb.	283,	8,	-	Libb. 283, 10.
Calo d'abbur. »	—,	2,	-	

4.° Il pane a tutta farina sarà composto dei primi tre elementi costituenti Libb. 232, 11, ½, che per la prossimità della frazione viene fissato in Libb. 233, e a questa quantità sarà portato l'aumento in causa dell'umido assorbito dalla farina convertita in pane nella regola del 15, ½ per cento.

5.° La Chioppetta ossia pane bianco verrà costituita dai primi due elementi, e così da Libb. 203, 2, ¾ ridotte a sole Libb. 203, 2, - alle quali in grazia dell' umido sarà portato l'aumento parimenti del 15, ½ per cento.

6.° A minorazione del costo del frumento dovranno dedursi, quanto al pane per ogni sacco di frumento, il valore della mondiglia stabilito nella regola di ¼ d'unità per cento del regolatore, e della semola valutata il 9 per cento del medesimo; e quanto alla chioppetta anche quello della farinella determinato nel 12.° del predetto regolatore.

7.° In aumento di detto costo ed a favore de' Fornaj saranno conteggiati i seguenti bonifici parimenti per ogni sacco di frumento.

A Il 5 per cento sul costo del frumento, per la vendita ai postari.

B Il dazio di macina per l'ammontare di . . . . L. 1, 85.

C La mercede al mugnajo compreso il trasporto del grano, ed il ritorno in farina . . . . » — 58.

Seguono L. 2, 43.

Come retro . .	L.	2, 43.
D Le altre spese di vagliatura, facchinaggio abburattatura, lavorazione, cottura del pane, utili, ecc. saranno contemplate per la somma complessiva di	»	5, 69.
Totale . .	L.	8, 12.

8.° Il prezzo delle farine di frumento sarà parimenti regolato colle anzidette proporzioni e quantità; ritenuto fermo in favore de' Farinotti il reintegro delle spese nella misura in corso.

9.° Quanto alla farina di frumentone si conserveranno le stesse massime in vigore finchè non si abbiano risultati che diano luogo a ragionevoli cambiamenti.

10.° Il Calmiere verrà come in passato rinnovato ogni settimana.

11.° Frattanto sulle anzidette basi il Calmiere da attivarsi col primo giorno dell'anno riguardo al Pane e Farine di frumento sarà come segue:

Prezzo Regolatore	L.	22, 46, 3.
Pane a tutta farina da cent. 8 . Onc.		8, $\frac{3}{4}$
Chioppetta dello stesso costo .	»	8, -
Pagnotta francese da cent. 16 .	»	17, $\frac{1}{4}$
- da munizione per ogni lib. cent.	»	08, 4.

Farina di Frumento il Peso . L.	2, 27, 5.
La Libbra . . . . »	— 09, 1.
Fiore il Peso . . . . »	2, 70, 0.
La Libbra . . . . »	— 10, 8.

12.° Ogni anno e precisamente nel mese di Dicembre saranno rinovati gli esperimenti fatti nel corrente, e sul risultato che se ne otterrà si regoleranno le basi per la formazione del Calmiere dell' anno successivo.

Quanto è grato al Governo il pubblicare per regola di chiunque le presenti disposizioni che tornano in generale vantaggio, altrettanto ritiene che in questo saranno sempre riconosciuti nuovi tratti di Sovrana singolare benevolenza del munificentissimo Principe che ogni cura e pensiero ripone per la felicità e pel costante miglior essere de' suoi Sudditi.

Data in Modena dal Palazzo di Governo questo giorno 29 Dicembre 1837.

CONTE GIROLAMO RICCINI.

G. Dott. Pellicciari Seg.

INDICE

16 *Gennajo* 1836.

21 *Marzo*

26 *Agosto*

19 *Dicembre*

14 *Luglio* 1837